

ALLEGATO A)

Il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 attribuisce al Comune (a differenza della TASI e IMU) il potere di fissare le date delle scadenze, ma pone un paletto precisando che debbano essere decise "di norma almeno due rate a scadenza semestrale". Tale problema è stato superato dai Comuni che hanno deliberato per tempo, con rateizzazioni del tipo giugno novembre ma sono solo una piccola minoranza in quanto la maggior parte degli enti deve ancora deliberare, operazione peraltro impossibile per i tanti comuni che devono ancora approvare il bilancio di previsione, i quali hanno demandato nella maggior parte le decisioni alle nuove amministrazioni che sono uscite dalla tornata elettorale.

Non vi è dubbio che ciò che rende gestibile la situazione è la suddetta locuzione "di norma", che troviamo nel comma 688, che attribuisce un carattere di non perentorietà alla condizione di semestralità. Siamo consapevoli che "di norma" non può svuotare del tutto la valenza della prescrizione delle due rate semestrali: essa è la regola generale che se possibile deve essere rispettata la deroga è pur tuttavia ammessa poiché la situazione in cui si trovano molti comuni tra cui il Comune di Caltignaga e cioè a seguito della mancanza dei necessari dati ministeriali in merito alle risorse disponibili, il bilancio non è ancora stato approvato e che quindi non si dispone di aliquote entro i tempi che tecnicamente consentano di fissare la scadenza a giugno unica soluzione che permetterebbe di rispettare la semestralità rimanendo nell'anno di competenza. Inoltre tale scelta avrà validità per il solo anno 2014 come sarà precisato nel redigendo regolamento, mentre per l'anno 2015 e seguenti di norma le rate rispetteranno la semestralità.